

Thyssen: una questione di giustizia

di avv. Mauro Dalla Chiesa – Consulente legale Patronato ANMIL

La Sentenza storica pronunciata dalla Corte di Assise di Torino sul caso del tragico, terribile incendio a seguito di un'esplosione che ha sconvolto la linea 5 della sede torinese della Società multinazionale dell'acciaio Thyssenkrupp – nel quale persero la vita sette operai impegnati nel turno di notte – merita un commento che superi il mero impatto emotivo suscitato, dall'evento e dal processo, che è innegabile ed è giusto che resti però sempre vivo nelle coscienze di tutti.

Nella quasi immediatezza stessa della lettura della "storica" pronuncia in commento – come noto – le dichiarazioni raccolte "a caldo" dal mondo dei media, della politica e delle relazioni sindacali/industriali, sono andate, per così dire, a polarizzarsi: da una parte le organizzazioni sindacali – che hanno salutato una nuova era nel contrasto agli infortuni sul lavoro -, dall'altra chi – come ad esempio Confindustria ed il quotidiano che ad essa fa riferimento, il Sole 24 Ore, che non hanno nascosto sconcerto e stupore per una pronuncia definita illogicamente draconiana, in quanto assai distante dal consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi fin lì in materia di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e diritto penale.

In realtà, in attesa di leggere le concrete motivazioni che hanno fondato il decisum della Corte di Assise, le obiezioni mosse contro la Sentenza torinese, ed in particolare quella che afferma l'assenza di precedenti giurisprudenziali conformi come sostenuto ad esempio dal giornale economico sopra citato, coglie nel segno solo parzialmente: la Sentenza in commento, infatti, costituisce un novum nel campo del diritto penale in materia di infortunistica sul lavoro, ma non un novum in senso assoluto nella aule di giustizia.

Per poter comprendere il contesto e lo sviluppo del ragionamento, va precisato che il processo – ormai noto erga omnes semplicemente come "Thyssenkrupp" – trae origine dal provvedimento, emesso in data 17 novembre 2008, con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torino, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero Dott. Guariniello, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i dirigenti dell'azienda, nonché della società stessa.

Nel detto Decreto del G.U.P. – qui sta il cuore del dibattito - mentre tutti gli imputati sono stati rinviati a giudizio per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 del codice penale) e cinque dirigenti (cioè, per l'esattezza: il consigliere di amministrazione membro del comitato esecutivo con delega per il commerciale ed il marketing; il consigliere di amministrazione membro del comitato esecutivo con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi; il dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica e servizi investito di competenze nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio; il direttore dello stabilimento; il dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza, nonché di RSPP) sono stati mandati a processo anche per il reato di omicidio colposo con colpa cosciente (art.589 del codice penale) e di incendio colposo con colpa cosciente (art. 449 del codice penale), l'amministratore delegato della Thyssenkrupp è stato chiamato a rispondere anche dei reati di omicidio volontario con dolo eventuale (art. 575 del codice penale) e incendio con dolo eventuale (art. 423 del codice penale).

Intanto va spiegato che mentre la c.d. "colpa cosciente" – detta anche "con previsione" - costituisce un'aggravante che comporta un aumento (fino ad un terzo) della pena prevista per l'ipotesi di reato colposo semplice e si verifica quando si agisce con rappresentazione della mera possibilità di realizzazione del fatto di reato senza però accettazione del rischio del suo verificarsi (ossia con convinzione positiva che il

fatto medesimo non si sarebbe verificato); il c.d. “dolo eventuale”, invece, è una forma di imputazione del reato che consiste, a seguire la teoria prevalente in campo penale, nell’aver agito rappresentandosi proprio la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato, accettando di conseguenza il rischio del verificarsi dello stesso: la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è, spesso, molto sottile e difficile da individuare nel concreto. Pur tuttavia è chiaro che nel c.d. dolo eventuale l’autore del reato, prospettandosi chiaramente il fine da raggiungere e cogliendo la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell’interesse perseguito nel concreto ed il sacrificio invece di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quelli altrui – e finisce per attribuire prevalenza ad uno di essi: l’obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse ritenuto preminente attrae dunque l’evento collaterale, che viene pertanto posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito.

Detto questo, il motivo per cui – per la prima volta in un caso di infortunio sul lavoro – è stato contestato all’amministratore delegato dell’azienda datore di lavoro il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, è in realtà duplice: l’amministratore delegato della Thyssenkrupp, in primo luogo, avrebbe disposto lo “slittamento” degli investimenti economici previsti per il miglioramento dei sistemi antincendio della sede di Torino dal biennio 2006/2007 a quello 2007/2008, il tutto pur sapendo perfettamente che, a quella data, la sede sarebbe stata chiusa; il secondo motivo riposa sul fatto che, inoltre, l’amministratore delegato avrebbe deciso di dotare la linea 5, quella cioè in cui come detto si è poi verificato il drammatico evento che ha cagionato la morte dei 7 operai, di sistemi di rilevazione e spegnimento automatico di incendi solo in epoca successiva al trasferimento definitivo della sede a Terni, nonostante l’impianto di Torino fosse ancora – all’epoca – in piena funzione. E ciò nonostante le indicazioni di segno radicalmente opposto fornite sia da un gruppo di tecnici dell’azienda, sia dalla compagnia di assicurazioni.

Ciò considerato, la Pubblica accusa ha contestato all’amministratore – e la Corte di Assise ha evidentemente ritenuto di aderire alla suddetta impostazione – di aver accettato il rischio, che è dunque identificativo del dolo eventuale, del verificarsi di un grave incidente e tutto ciò allo scopo di risparmiare sulle spese necessarie per dotare lo stabilimento di impianti di rilevazione e spegnimento di incendi (vale la pena di ricordare, anche per dare un riferimento concreto e non solo enfatico alla vicenda, che il suddetto risparmio, che costituisce quello che passa con il termine di “prezzo del reato”, è stato quantificato dal Pubblico Ministero in 800.000,00 Euro).

Se, dunque, tale ragionamento approda per la prima volta in sede penale nel campo degli infortuni mortali sul lavoro, sbaglia però chi afferma trattarsi del suo esordio in assoluto nel panorama giurisprudenziale.

Infatti, la Prima Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione - con la nota Sentenza 15 marzo 2011 n. 10411 - ha affrontato un caso nel quale un automobilista, sprovvisto di patente, alla guida di un furgone rubato, sfrecciava ad alta velocità in presenza di diversi semafori rossi, al fine di sfuggire ad una volante della polizia la quale, a sirene spiegate, decideva di inseguire detto furgone: a causa delle condizioni di traffico intenso, la pattuglia della polizia desisteva dall’inseguimento, al fine di non mettere in repentaglio l’incolumità dei passanti, ma il furgone, dopo l’ennesimo passaggio senza rispettare il semaforo rosso, si andava a scontrare con due automobili transittanti nello stesso incrocio, procurando la morte di uno degli occupanti di queste ed il ferimento di altre persone.

Ebbene, il 6 febbraio 2009 la Corte d’Assise di Roma dichiarava l’imputato colpevole - tra l’altro - del delitto di omicidio volontario aggravato in danno del soggetto deceduto e, ritenuta la continuazione fra i vari reati contestati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate

aggravanti, lo condannava alla pena di sedici anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

La Corte territoriale perveniva all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato osservando, in punto di qualificazione giuridica del fatto che – per l'appunto - l'elemento distintivo tra omicidio volontario con dolo eventuale e omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento risiedeva nell'accettazione del rischio: pertanto "chi lo accetta, agendo anche a costo di determinare l'evento mortale che si rappresenta, risponde di omicidio volontario con dolo eventuale", mentre "chi, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verificherà, risponde di delitto colposo" e, in quel caso, una pluralità di elementi (l'elevatissima velocità serbata dall'imputato; il numero degli incroci impegnati prima dell'impatto mortale, sebbene il semaforo segnasse la luce rossa; le caratteristiche del furgone, del peso accertato di due tonnellate; le particolari condizioni di luogo - centro urbano - in cui era avvenuto il fatto; la situazione del traffico ancora intenso, trattandosi di periodo estivo e di una zona centrale della città) erano univocamente indicativi del fatto che l'imputato si era rappresentato di poter cagionare con il suo comportamento un incidente anche con esiti mortali, ma aveva accettato il rischio della sua verifica, pur di sottrarsi al controllo della Polizia che lo inseguiva con un mezzo più leggero, potente, veloce e, quindi, lo avrebbe raggiunto agevolmente, qualora avesse ridotto la velocità e tenuto una complessiva diversa condotta di guida.

Senonché, il 18 marzo 2010, la Corte d'Assise d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato, riqualificò in particolare il fatto contestato come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e lesioni colpose gravi, rideterminava la pena in sei anni e sei mesi di reclusione: i giudici d'appello, dopo avere premesso che la dinamica dell'accaduto non era oggetto di contestazione e che la valutazione doveva essere limitata alla ricostruzione dell'atteggiamento psicologico sotteso alla condotta dell'imputato, osservando che la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si verifichi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità della prospettiva, respinge il rischio confidando nella propria capacità di controllare l'azione, sulla base di tali premesse teoriche non riteneva condivisibile la decisione del giudice di primo grado laddove sembrava far derivare dal grave grado di colpa insito nella condotta di guida dell'imputato la prova della previsione dell'evento e, quindi, dell'accettazione del rischio di un incidente mortale, senza soffermarsi a considerare, con valutazione ex ante, se il prevenuto potesse essersi rappresentato l'evento lesivo come concretamente realizzabile in tempo utile per potersi diversamente determinare, né se potesse essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare e, quindi, di potere dominare eventuali situazioni di emergenza.

Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in sede di legittimità, ha invece precisato, annullando la sentenza di appello, che *"all'interpretazione letterale dell'art. 61 comma 1 n. 3 del codice penale, che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo della stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o contro previsione, come quella implicita nella rimozione del dubbio".* *"Quest'ultimo"* - aggiunge la Suprema Corte – *"non esclude l'esistenza del dolo"*, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrarlo: il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, comportando semmai la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.

Ecco dunque, come volevasi dimostrare, che un significativo referente giurisprudenziale – sebbene in materia di indagine apparentemente lontana – c’era già prima della “storica” Sentenza torinese in commento.

Certo è che, facendo attenta applicazione del ragionamento fin qui illustrato anche nel campo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (queste ultime in particolare spesso affrontate non con il rigore di indagine in primis e di giudizio che al contrario meriterebbero, non fosse altro che per l’impatto umano ed in termini di costi sociali che le medesime provocano: il tema delle morti da amianto è solo l’esempio più eclatante che si può citare), il tema della sicurezza sul lavoro – id est, della sua purtroppo costante violazione – dispone – dopo la pronuncia torinese – di un baluardo decisamente più significativo e consistente.

A tanto si è potuto arrivare anche per via delle strategie di indagine – estremamente complete e penetranti – messe in atto dalla Procura della Repubblica di Torino, segnandosi anche in questo campo un decisivo passo in avanti rispetto alla prassi che troppo di frequente vede una inspiegabile inerzia o insufficienza dei mezzi di contrasto e di rilevazione adottati nel campo degli infortuni sul lavoro e – sempre in particolare – delle malattie professionali.

Un’ultima notazione per aggiungere, infine, due brevi precisazioni in ordine alla Sentenza in commento.

Primo: si noti che la Pubblica accusa – nel corso del processo – ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per procedere con la contestazione del reato di falsa testimonianza nei confronti dei tre testimoni interrogati nel processo (caso anch’esso non infrequente – cioè la falsa testimonianza – nella materia che ci occupa), per omissione volontaria di cautele anti-infortunistiche nei confronti di altro soggetto e, si sottolinea, il procedimento anche nei confronti del consulente della difesa, autore del documento di valutazione dei rischi dell’azienda, al quale il Pubblico Ministero ha contestato i reati di concorso in omicidio colposo con colpa cosciente, incendio colposo ed omissione dolosa di cautele anti-infortunistiche.

Secondo: la Corte di Assise ha condannato – in quanto imputata – la stessa Thyssenkrupp, cioè la società stessa: il D.lgs. n.231/2001 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento la previsione di una responsabilità amministrativa degli enti collettivi in sede penale che si va a cumulare con la responsabilità penale delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l’illecito, purché quest’ultimo sia stato compiuto nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso (responsabilità che è tra l’altro comunque autonoma, nel senso che può sussistere anche qualora l’autore del reato non sia stato ad esempio identificato o non sia imputabile). L’ente diventa quindi responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio sia da soggetti c.d. “apicali” sia da soggetti c.s. “sottoposti”, soggette cioè al controllo dei primi.

Le sanzioni previste sono pecuniarie, interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), confisca ed infine pubblicazione della sentenza di condanna. La Thyssenkrupp – infatti – è stata condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, all’esclusione da agevolazioni e sussidi pubblici per 6 mesi, al divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla confisca di 800.000,00 Euro, con la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali ‘La Stampa’, ‘La Repubblica’ e il ‘Corriere della Sera’.

Cosa dire, in conclusione?

Un buon, ottimo primo passo: speriamo solo che non resti a questo punto una Sentenza solo "storica", nel senso di relegata nella "storia", ma davvero l'inizio di una nuova epoca di tutela per i troppi lavoratori che subiscono lesioni o peggio perdono la vita sui luoghi di lavoro.